

IL PRESIDENTE

Decreto n. 48 **del** 03.08.2018

OGGETTO: Sottoscrizione della convenzione operativa tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e la Carbosulcis S.p.A.

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015) e, in particolare l'art. 1, comma 381 che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTA la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d'Amministrazione con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del 30.12.2016, prot. CREA n.10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il "Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA;

VISTO l'articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

VISTO l'articolo 4, comma 4, lettera g) dello Statuto del CREA, il quale prevede che il Presidente dell'Ente può stipulare gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale;

CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio-economico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO inoltre che il CREA, attraverso il contributo considerevole delle sue Strutture, svolge attività di ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari, agro-industriali e silvo-pastorali attraverso l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca;

CONSIDERATO che la Carbosulcis S.p.A. è una società della Regione Autonoma della Sardegna, titolare della concessione Mineraria "Monte Sinni" per la coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis, per la sua storia e per l'importanza che

Via Po, 14 - 00198

T +39 06 47836 650/625 F +39 06 47836 622

@ segreteria.presidente@crea.gov.it W www.crea.gov.it

C.F. 97231970589 P.I. 08183101008

riveste è diventata parte integrante del tessuto sociale del territorio, il quale dispone di una struttura mineraria avente un potenziale produttivo di 1.500.000 tonnellate di carbone mercantile all'anno ed è dotata delle più moderne attrezzature minerarie di coltivazione, sviluppandosi entro una rete di circa 30 km di gallerie;

TENUTO CONTO che tra il CREA e la Carbosulcis S.p.A. è stato recentemente stipulato, in data 26 giugno 2018, un Protocollo d'Intesa approvato con Decreto Presidenziale n. 36, avente la finalità di adottare una strategia condivisa, per svolgere in determinati settori scientifici e tecnologici, interventi ed azioni basate sull'innovazione, sia nell'ambito agronomico, attraverso la sperimentazione nella somministrazione dei fertilizzanti alle specie vegetali durante il loro ciclo di vita, che nel settore più specifico delle bonifiche e della restituzione ambientale, sfruttando l'attitudine dei prodotti a migliorare condizioni di inquinamento dei suoli, sia agendo sulla bio-filtrazione di metalli pesanti, che favorendo la crescita di piante selettive per la fito-restituzione;

VALUTATO che il CREA e la Carbosulcis S.p.A. concordano che per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione operativa, potranno impiegare know-how umano in maniera cooperativa e reciproca, anche attraverso la stipula di contratti di ricerca e/o il finanziamento di assegni o borse di ricerca

RITENUTO di dover provvedere al riguardo.

DECRETA

Art. 1 L'approvazione, ai fini della sottoscrizione, dell'allegata Convenzione operativa con la Carbosulcis S.p.A. che costituisce parte integrante al presente Decreto.


Dott. Salvatore PARLATO
Presidente



Il presente documento si compone di n.2.....fogli
e di n.1.....allegati, per un totale di n.6.....pagine
È conforme all'originale depositato agli atti di questa Amministrazione.



Via Po, 14 - 00198

T +39 06 47836 650/625 F +39 06 47836 622

@ segreteria.presidente@crea.gov.it W www.crea.gov.it

C.F. 97231970589 P.I. 08183101008

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA COPIA CONFORME

Carbosulcis S.p.A., con sede legale in Gonnese (CI) e Direzione e Uffici presso "Miniera Monte Sinni" - Cortoghiana (CI), codice fiscale n.00456650928, qui di seguito denominata "Carbosulcis"

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede a Roma, in via Po, 14 codice fiscale n. 97231970589 qui di seguito denominata "CREA"

Nel seguito singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

PREMESSO CHE

- Carbosulcis S.p.A. è una società appartenente alla Regione Autonoma della Sardegna a completa partecipazione dell'Assessorato dell'Industria.
- CREA e Carbosulcis hanno sottoscritto protocollo d'intesa in data 26.06.2018.

PREMESSO INOLTRE CHE

- Le Parti sono interessate a studiare e avviare un sistema innovativo che consenta di valorizzare il materiale di risulta di escavazione mineraria al fine di ottenere materia prime utilizzabili nella preparazione di prodotti utili all'agricoltura per la fertilizzazione ed il disinquinamento dei suoli e favorire la creazione di un distretto economico sullo sfruttamento degli stessi.
- Le Parti intendono definire, con la presente Convenzione operativa, le norme generali che disciplineranno gli impegni di ciascuna delle Parti nello sviluppo e nella realizzazione dell'apparato di prova, nella gestione sperimentale dello stesso e nello sfruttamento del know-how e degli eventuali brevetti che verranno acquisiti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 Disciplina delle attività di ricerca e sviluppo

La presente Convenzione operativa non contiene pattuizioni giuridicamente vincolanti tra le Parti ad esclusione di quanto stabilito al successivo articolo 8, che si intende confermato e impegnativo per le parti.

In esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione operativa, i rapporti tra le Parti saranno regolati, nell'ambito della normativa vigente relativa ai finanziamenti pubblici, esclusivamente dalla stessa Convenzione, la quale riguarda lo sviluppo delle



tecnologie su sistemi innovativi di produzione di fertilizzanti e prodotti per il disinquinamento ambientale e verrà liberamente firmata dalle Parti.

Art. 3 Oggetto della Convenzione operativa

La presente Convenzione operativa è relativa alla realizzazione di un programma di studio sperimentale di durata indicativa di 36 mesi in cui saranno traggurdati i seguenti obiettivi: Messa a punto di un processo preindustriale di formulazione di sostanze utilizzabili in agricoltura per la fertilizzazione ed il disinquinamento dei suoli.

Art. 4 Impegni delle Parti

Il CREA, anche attraverso soggetti dalla stessa individuati, sosterrà l'attività di ricerca per mezzo di prestazioni intellettuali anche con la stipula di contratti di ricerca e/o il finanziamento di assegni o borse di ricerca.

Ciascuna Parte si impegna, durante le prove sperimentali, a ospitare presso i propri laboratori personale dell'altra Parte.

Art. 5 Durata

La Convenzione operativa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione dall'ultima delle Parti ("Data di efficacia") e sarà efficace per l'intera durata del Progetto. Il Progetto potrà essere prorogato mediante comunicazione scritta tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza, qualora in tale data non sia completato l'oggetto della Convenzione operativa.

Art. 6 Riservatezza

- 6.1 Le Parti si impegnano a trattare in maniera riservata e a non divulgare a terzi:
 - le informazioni che ciascuna Parte potrà rilevare all'altra – in qualunque forma – in esecuzione delle attività previste.
 - i termini della presente Convenzione operativa.
- 6.2 Il termine "Informazioni Confidenziali" non includerà quelle informazioni che ciascuna Parte possa dimostrare:
 - essere di dominio pubblico alla Data di Efficacia;
 - essere divenute di dominio pubblico successivamente alla Data di Efficacia, non per colpa della Parte che le abbia ricevute.
- 6.3 Le "Informazioni Confidenziali" non saranno considerate di pubblico dominio per il fatto che:
 - l'informazione generale o il principio erano di pubblico dominio se la particolare applicazione delle stesse o l'informazione specifica non sono esse stesse di pubblico dominio.
- 6.4 Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla scadenza o alla cessazione, per qualunque causa, della presente Convenzione operativa; essi cesseranno di essere efficaci quando le Informazioni Confidenziali diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e comunque decorsi dieci anni dalla scadenza e/o cessazione, per qualunque causa, della presente Convenzione operativa.
- 6.5 I commi precedenti saranno applicati nel rispetto di norme, regole e leggi vigenti che potranno interessare le singole Parti.

Art. 7 Comitato di coordinamento

Ciascuna Parte indicherà uno o più rappresentanti oltre il responsabile, che potrà cambiare in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Nessun compenso compete ai componenti del Comitato di indirizzo strategico.



Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dalla presente Convenzione operativa le Parti individuano il personale di riferimento di seguito indicato:

- Responsabile e coordinatore delle attività della presente convenzione per Carbosulcis è il Dott. Fabrizio Pisanu;
- Responsabile e coordinatore delle attività della presente convenzione per CREA è la Dott.ssa Anna Benedetti.

I Responsabili e altri delle Parti, costituiscono il Comitato di Coordinamento che si riunisce, su richiesta di uno dei referenti delle Parti, per l'adozione di decisioni operative riguardanti il presente Progetto.

In particolare il Comitato di Coordinamento avrà il compito di assicurare l'esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo previste nel Progetto, di approvare ed eventualmente aggiornare il programma operativo generale dell'attività di ricerca, di approvare i programmi operativi di ogni singola fase della ricerca ai quali ogni Parte dovrà riferirsi per la programmazione delle attività di sua competenza; avrà inoltre il compito di verificare che le Parti adempiano alle obbligazioni assunte, assicurare lo scambio di informazioni e la condivisione dei risultati conseguiti, adottare le forme più opportune per la protezione del know-how che si andrà costituendo, risolvere ogni problema possa sorgere nell'attuazione della presente Convenzione operativa di intesa nel più ampio spirito di collaborazione.

Art. 8 Proprietà intellettuale e dei brevetti, utilizzo dei risultati

Le Parti fin da ora concordano e si obbligano su quanto segue:

- Proprietà intellettuale:

- o La proprietà intellettuale delle nuove conoscenze che si andranno acquisendo nel corso del Progetto (know-how congiunto) compete pariteticamente alle Parti partecipanti allo stesso, indipendentemente dalla quota di partecipazione economica della stessa.
- o I brevetti eventualmente sviluppati nel corso del Progetto verranno pariteticamente depositati dalle Parti partecipanti, a meno di rinuncia esplicita di una o più di esse.

- Diritti di utilizzo:

- o Ogni Parte ha diritto all'esclusivo sfruttamento scientifico e industriale del know-how di esclusiva proprietà.
- o Le due Parti hanno diritto all'utilizzo scientifico del know-how congiunto che si è venuto producendo nel corso dell'esecuzione del Progetto.

Art. 9 Foro competente

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione operativa, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Cagliari.

Art. 10 Oneri fiscali e registrazione

La presente Convenzione operativa, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente atto sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) sarà assolta dalle parti in maniera paritetica, ciascuno per la propria copia.



*Letto confermato e sottoscritto

Per il CREA

Il Presidente

Dott. Salvatore Parlato

Roma, li 03/08/2018

Per Carbosulcis S.p.A.

L'Amministratore unico

Dott. Ing. Antonio Martini

_____, li